

PROGR. N. 140/2006

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 13 (TREDICI) del mese di FEBBRAIO dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) DELBONO FLAVIO | - Presidente |
| 2) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 10) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO A RILEVANZA REGIONALE ISCRIVIBILI NEL REGISTRO
REGIONALE DI CUI ALL'ART 2, COMMA 1 DELLA L.R. 12/2005.

COD.DOCUMENTO SOC/05/19969

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";

Premesso che detta legge istituisce il registro regionale e i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2 della legge regionale, a norma del quale la Giunta regionale è chiamata a determinare le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato aventi rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale;

Dato atto che:

- nei registri provinciali sono iscrivibili le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 12/2005 le Province, con propri atti, disciplinano le modalità di gestione dei registri provinciali nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti dalla Giunta regionale;

Considerato opportuno e urgente dare attuazione all'art. 2, comma 2 della L.R. 12/2005 determinando le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato aventi rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale;

Acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore espresso nella seduta del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere della Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche sociali espresso con nota del 3 febbraio 2006, prot. n. 1758;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche

sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di dare atto che, al fine dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 12/2005, sono considerate organizzazioni di volontariato aventi rilevanza regionale i soggetti in possesso delle caratteristiche determinate nell'allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale regionale.

CARATTERISTICHE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A RILEVANZA REGIONALE ISCRIVIBILI NEL REGISTRO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 DELLA L.R. 12/2005.

I registri delle organizzazioni di volontariato

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 12/2005 sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.

Caratteristiche delle organizzazioni aventi rilevanza regionale

Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della su richiamata L.R. 12/2005.

Sono considerate organizzazioni di volontariato aventi rilevanza regionale

- a. le organizzazioni che operino in almeno quattro province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
- b. gli organismi di collegamento e coordinamento di sole organizzazioni di volontariato, di cui almeno dieci iscritte in almeno quattro registri provinciali;

Per quanto riguarda le organizzazioni di cui alla lett. a), va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'organizzazione assuma di fatto "rilevanza regionale".

La caratteristica sarebbe infatti vanificata se le articolazioni locali risultassero, in realtà, solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "organizzazione madre".

Le articolazioni locali per rispondere al principio espresso dovranno dunque consistere in vere e proprie strutture associative: avere un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze

peculiari del territorio provinciale di appartenenza, sia la volontà dell'intera organizzazione, di cui le articolazioni locali rimangono parte.

Non possono pertanto rispondere alla condizione posta articolazioni locali con un numero evidentemente esiguo di soci, anche considerato che le organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

Per il rispetto delle condizioni si ritiene dunque legittimo stabilire, come indicatore minimo, che le basi associative delle articolazioni locali siano costituite da almeno 50 aderenti e che le organizzazioni da cui dipendono le stesse articolazioni abbiano una base associativa complessiva comunque non inferiore ai 400 aderenti.

Le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale

Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della legge regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.